

INTEGRAZIONE ALL'ATTO DI ACCORDO DELL' 11/12/2018 REP.N.9979

A valere tra

Comune di Casalgrande, con sede in 42013 Casalgrande RE alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del **Sindaco Giuseppe Daviddi**, nato a Casalgrande RE il 13 settembre 1964, codice fiscale DVD GPP 64P13 B893V, e del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale **Arch. Giuliano Barbieri**, nato a Sassuolo MO il 01 luglio 1968, entrambi elettivamente domiciliati, per le cariche rispettivamente rivestite, presso la sede del Comune, che sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione della Giunta Comunale di Casalgrande n. _____ in data _____, conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come "Comune", da una parte;

e

Sig. **Valentini Vincenzo**, nato a Modena il 20/02/01960 (CF: VLN VCN 60B20 F257A), residente in Modena MO alla Via Valdrighi n.67 e Sig.ra **Ivanova Vesselina**, nata a Jambol (Bulgaria) il 16/04/1972 (CF: VNV VSL 72D56 Z104B), residente in Modena MO alla Via Valdrighi n.67, in proprio ed occorrendo già titolare legale rappresentante della Azienda Agricola Valentini di Vesselina Ivanova, con sede in Casalgrande RE alla Via Mulino n.7-9-11 di San Donnino, CF: VNV VSL 72D56 Z104B e partita iva 03416080268, nel seguito, unitariamente indicati anche come "Valentini", da una seconda parte;

Preso atto:

- che in data 11/12/2018 con rep.n.9979 è stato sottoscritto tra le parti l'atto di Accordo di cui alla deliberazione di consiglio comunale n.32 del 10/09/2018;
- che in data 26/07/2024 prot.n.15560, e successive integrazioni, è stata richiesta dal Sig. Valentini Vincenzo la proroga dei termini del citato Accordo;
- dei contenuti progettuali del Permesso di Costruire PdC n.15 del 15/10/2019 per l'attuazione delle previsioni edilizie presenti nell'atto di Accordo dell'11/12/2018 rep.n.9979;
- della deliberazione di giunta comunale n.____ del _____ con la quale si recepisce la richiesta del 26/07/2024 prot.n.15560, e successive integrazioni, integrando il testo del vigente atto di Accordo (rep.n.9979 dell'11/12/2018) all'Articolo C;

In considerazione di ciò, tra il Comune e Valentini, si conviene e si stipula quanto seguente ad integrazione del vigente articolo C prevedendo i nuovi punti C.9 e C.10, in particolare:

ART. C – OBBLIGHI ASSUNTI DA VALENTINI IN RELAZIONE ALLE ESECUZIONE DELL'ORDINANZA.

C.9 Valentini si obbliga nei confronti del Comune, a seguito della riprogrammazione delle scadenze di cui ai precedenti punti C.1- C.2- C.3- C.4- C.5 e C.6), a:

a) ripresentare entro 30 (trenta) giorni dalla esecutività della delibera di giunta comunale n.____/2024 nuovo Permesso di Costruire PdC per la ricostruzione dell'edificio demolito, secondo i contenuti edilizi già indicati nella precedente "Valutazione preventiva – art.21 LR n.15/2013 smi" (parere espresso dall'Ufficio Tecnico in data 11/03/2019 prot.gen.n.4804 – U.T. n.12031/2019),

recepita nel precedente PdC n.15/2019 (scaduto il 15/10/2022), in quanto non sono intervenute modifiche alla pianificazione comunale;

b) presentare l'inizio dei lavori entro un termine non superiore ad un anno dal rilascio del nuovo titolo edilizio ed ultimare i lavori e a completare gli interventi edilizi non oltre i tre anni dal rilascio del nuovo titolo edilizio in attuazione alle disposizioni della Legge regionale n.15/2013 smi

C.10 Valentini prende atto che:

- il vigente atto di Accordo, sottoscritto tra le parti in data 11/12/2018 con rep.n.9979, beneficia dei provvedimenti legislativi di proroga degli accordi convenzionali (Decreto Legge n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020; Decreto Legge n.21/2022 e n.181/2023 convertito in Legge n.11/2024) definendo per il presente Accordo una proroga complessiva di 66 (sessantasei) mesi quale termine di scadenza dei lavori fissata al 01/01/2030;

- decorsi i termini del nuovo PdC, di cui al punto C.9 lett. b), decade il diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta specifica proroga che potrà essere accordata per un periodo complessivo non superiore a quanto indicato al punto C.7 del vigente Accordo.